

PNRR M1C3

Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”
Investimento 2.2: “Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”

UNITÀ DI MISSIONE PNRR

SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

N. 7

69 – 09.01.2025 - Ai fini dell'elemento di controllo n. **2** della **checklist DNSH n. 2** della III edizione della Guida operativa, relativo al rispetto del Decreto interministeriale 26 Giugno 2015, si chiede quale tipo di documentazione occorra richiedere al progettista/beneficiario (Relazione energetica - Relazione Tecnica ex Legge 10/91 o APE ante < 10 anni non scaduta).

In particolare, va richiesto al progettista di comprovare una bontà dell’efficientamento energetico o solo il mero calcolo del fabbisogno energetico?

La documentazione da presentare, varia a seconda della tipologia di intervento:

- per gli interventi di riqualificazione energetica (riportati nella Guida operativa come interventi individuali di ristrutturazione), il progettista applica i requisiti e le prescrizioni di cui al DM 26 giugno 2015 (Allegato I, paragrafi 5.2 e seguenti). Inoltre, il progettista deve dimostrare che l’intervento non peggiori i requisiti di comfort estivo, come previsto dal CAM edilizia, nella specifica tecnica “2.4.2 Prestazione energetica”, per questo tipo di interventi (riqualificazione energetica). La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come prescritto dalla “verifica” del CAM.
- per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello: occorre allegare al progetto quanto previsto dal DM 26 giugno 2015 (relazione tecnica, APE asseverata da soggetto abilitato, ecc.) e dal CAM edilizia (paragrafo “verifiche”, riportate nel relativo Approfondimento relativo alla prestazione energetica del CAM Edilizia);
- per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, il progettista deve dimostrare che l’intervento non peggiori i requisiti di comfort estivo, come previsto dal CAM edilizia, specifica tecnica “2.4.2 Prestazione energetica”, per questo tipo di interventi (ristrutturazione importante di secondo livello). La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come prescritto dalla “verifica” del CAM.

70 – 09.01.2025 – Nell'ambito dell'investimento 2.2 è applicabile l'elemento di controllo n. **11** della **checklist DNSH n. 2** della III edizione della Guida operativa, che chiede un attestato di prestazione energetica almeno di classe C per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica?

L'investimento non contempla l’acquisto di edifici e dunque il punto di verifica n. 11 è da ritenersi non applicabile.

71 – 09.01.2025 - Nel modello di **dichiarazione di conformità** delle caldaie a gas naturale, manca il riferimento ad una **soglia** specifica per classificare come “ampio” l’intervento di efficientamento energetico, mentre le FAQ di Italia Domani recano l’indicazione del 30%.

Su tale base chiediamo se la soglia in questione sia un requisito da rispettare ai fini dell’ammissibilità o se sia sufficiente l’autodichiarazione del tecnico, ossia la spunta su “la sostituzione della caldaia rientra in un ampio programma di ristrutturazione o efficientamento energetico [...]”.

Questa soglia per assolvere il risparmio di energia primaria consente una tolleranza (es. minimo massimo +25%) o deve essere applicata rigidamente?

La soglia del 30% di risparmio di energia primaria risulta un’indicazione di carattere operativo data dal MEF. Non è una soglia da interpretare in maniera rigida (non dovrebbero senz’altro esserci problemi di ammissibilità per interventi con risparmi nell’ordine del 27-28%, mentre potrebbero esserci per risparmi inferiori al 15-20%). Ad ogni modo si farà una valutazione del singolo caso.

72 – 15.01.2025 – L'ammissibilità delle spese per l'**installazione di caldaie a GPL** deve essere sempre esclusa o può ipotizzarsi l'applicabilità di una **deroga** in presenza delle condizioni di cui all'Allegato III degli Orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione del principio DNSH ai progetti PNRR?

Come precisato anche nelle FAQ di cui alla raccolta n. 6, le condizioni di deroga previste dall'Allegato III della Comunicazione della Commissione Europea recante gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (C/2021/58 e, successivamente, C/2023/111) riguardano le sole caldaie alimentate a gas naturale.

La conoscibilità di dette condizioni di deroga risale al tempo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della citata Comunicazione della Commissione, avvenuta il 18 febbraio 2021.

Inoltre, nel mese di agosto 2022 l'Unità di Missione ha ricevuto da ciascuno dei Soggetti attuatori la conferma che i progetti selezionati con l'Avviso pubblico di propria competenza erano tutti conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Tanto premesso, le spese relative all'installazione di caldaie alimentate a GPL devono ritenersi inammissibili ed il loro inserimento nel quadro economico conduce al definanziamento del progetto.

73 – 22.01.2025 - Data la difficoltà di reperire sul mercato la polizza fideiussoria richiesta ai fini dell'anticipazione da parte della Regione, un beneficiario intende accendere un mutuo "ponte", da estinguere alla data di conclusione del progetto. Si chiede se, al pari della spesa per l'emissione della polizza, anche gli interessi del mutuo possano essere inserite utilmente nel Quadro Economico quali spese di progetto.

Gli interessi passivi del mutuo che il beneficiario dovesse accendere per anticipare le spese che potrà vedersi rimborsare dalla Regione non possono ritenersi spese ammissibili, ostandovi l'art. 13, D.P.R. 5 febbraio 2028, n. 22, applicabile analogicamente anche ai fondi PNRR.

74 – 28.01.2025 - Come gestire i casi di interventi che prevedono l'installazione di caldaie a GPL?

Il beneficiario può proporre alla Regione una variante del progetto, nella quale chiede di:

- a) sostituire la caldaia a GPL con la pompa di calore;
- b) mantenere nel progetto la caldaia, prevedendo una diversa alimentazione, ricorrendo per esempio alla bombola del metano, compatibile con le caldaie a condensazione;
- c) stralciare dal progetto l'installazione della caldaia a GPL ed inserirla in una distinta ed autonoma progettualità di esclusiva responsabilità del privato. Più precisamente, l'installazione della caldaia deve essere del tutto espunta dal computo metrico e dal quadro economico; la stessa, inoltre, non deve figurare né tra le spese a valere sul PNRR né tra quelle gravanti sul cofinanziamento privato.

L'ipotesi da ultimo indicata è quella da preferire in tutti quei casi nei quali l'unica soluzione tecnicamente possibile per riscaldare l'immobile e garantire al pubblico la fruizione del bene recuperato sia quella dell'installazione di una caldaia a GPL.

75 – 04.02.2025 – E' possibile uno stralcio che riguardi la sola caldaia a GPL, mantenendo nel progetto la realizzazione dell'impianto?

Nel progetto va comunque prevista una fonte di approvvigionamento ed il PNRR non può finanziare un impianto che sia alimentato da una fonte ritenuta non ammissibile.

76 – 04.02.2025 - L'installazione della bombola per il metano è ammissibile o si pone in contrasto con le limitazioni relative allo stoccaggio di combustibili fossili?

L'opzione in parola consente di mantenere nel progetto la previsione dell'installazione della caldaia.

L'allegato III prevede, tra l'altro, che è ammesso il sostegno alle misure riguardanti l'infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

In particolare, è ammesso il finanziamento di infrastrutture di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi a patto che la misura consenta, al momento della costruzione, il trasporto o lo stoccaggio di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

Ciò significa che l'infrastruttura finanziata non può essere destinata esclusivamente a gas fossili, ma deve essere compatibile con gas alternativi come biometano, idrogeno verde o blu, gas sintetici a basse emissioni di carbonio.

Negli interventi inclusi nell'investimento M1C3|2.2 l'infrastruttura di stoccaggio (la bombola per il gas naturale) potrebbe essere ritenuta ammissibile solo a condizione che ne sia dimostrata la compatibilità con lo stoccaggio e l'uso di gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

Pertanto:

a) se il serbatoio è idoneo allo stoccaggio e alla distribuzione di biometano e gas miscelati con idrogeno, consentendo in futuro di ricorrere a forniture di tali carburanti, sarà possibile sostenere la compatibilità della misura con il DNSH, allegando la documentazione tecnica che attesti tale compatibilità unitamente ad una strategia di transizione indicativa della progressiva conversione a gas rinnovabili dell'infrastruttura.

b) se il serbatoio è destinato esclusivamente al metano fossile l'infrastruttura dovrà ritenersi non compatibile con il DNSH, in quanto non rispettosa del vincolo che richiede la capacità di trasporto e stoccaggio di gas rinnovabili.

77 – 04.02.2025 - A seguito della richiesta di permesso di costruire il Comune ha segnalato che, sulla base del Piano

Regolatore Generale il manufatto oggetto di intervento si trova assoggettato a **zona agricola**. Per tale destinazione, l'**attività edificatoria** è rilasciata soltanto ad aziende agricole con regolare P.IVA e iscrizione alla Camera di Commercio. Dato che, allo stato attuale, il fabbricato risulta intestato al beneficiario **persona fisica**, quest'ultimo ha ipotizzato di dare il terreno su cui insiste il fabbricato collabente in comodato d'uso gratuito all'azienda agricola a sé intestata, consentendo in questo modo di richiedere il nullaosta.

Una simile operazione può inficiare il contributo concesso?

In generale, per apportare una modifica al progetto, il beneficiario deve presentare formale richiesta, allegando la documentazione descrittiva dell'intervento variato (cfr. art. 15 del format di Avviso pubblico); la Regione valuta l'approvazione della modifica, verificandone l'ammissibilità e legittimità a termini della normativa vigente, tenendo conto altresì delle condizioni indicate nel citato art. 15 e riportate nell'art. 6 del format di atto d'obblighi.

Come precisato nella nota di chiarimenti 21 marzo 2023, n. 10432, è possibile proporre anche una modifica di tipo soggettivo, al ricorrere di particolari esigenze, non prevedibili all'atto della presentazione della domanda, che devono essere valutate caso per caso dalla Regione, avendo quest'ultima cura di verificare altresì che il soggetto proposto come subentrante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione.

Trattandosi di subentrante impresa agricola deve essere garantito, tra l'altro, il rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, con la registrazione del contributo da parte della Regione – in veste di soggetto concedente l'aiuto - sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e la verifica dell'ambito applicativo del regolamento de minimis (sul punto v. par. 10 dell'appendice II delle Linee Guida per i Soggetti attuatori o il par. 4 della pagina di Sharepoint dedicata agli Aiuti di Stato). In caso di esito positivo il subentrante potrà sottoscrivere l'atto d'obblighi con la Regione.

78 - 06.02.2025 – Chiarimento sulla denominazione dell'investimento ai fini degli adempimenti pubblicitari - La prima versione del decreto di assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori (D.M. 18 marzo 2022, n. 107) erroneamente indicava come denominazione dell'investimento 2.2 la dicitura *"Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*.

A seguito delle modifiche apportate dal D.M. 7 marzo 2024, n. 92, il citato decreto riporta la corretta denominazione *"Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"*, che soggetti attuatori e beneficiari sono tenuti ad impiegare nella documentazione, nei materiali informativi e nella comunicazione relativi all'investimento.